

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

PRIMO CODICE DELLE LEGGI STATUTARIE DI PIRANO

L'archivio municipale di Pirano, venuto ora in conoscenza ed estimazione mercè le cure di quell'inclita Amministrazione e Rappresentanza del Municipio, è ricco di Codici delle leggi di quell'antica città i quali pressochè dalla prima compilazione giungono senza lacune fino al tempo in cui quelle leggi patrie cedettero al Codice Napoleone. Il Naldini, pio prelado di Capodistria (nella cui diocesi sta Pirano) nel descrivere per le cose di chiesa il suo episcopato avvertiva come Pirano per immemorabile tradizione, non impugnata da storico alcuno "dal primo giorno sino al presente di sua Fondazione, siasi col suo Popolo Nazionale senza rimarcabile alteratione prosperamente conservato", (Corografia Ecclesiastica di Giustinopoli 1700. Venezia Albrizzi pag. 269.) Ed è verissimo quanto il prelado rilevava, e vi aggiungiamo che Pirano nelle sue istituzioni, nei costumi, nella lingua sorge a testimonio per comprovare quanto i travolgimenti, le distruzioni, le rinnovazioni parziali e lente di popolo nelle altre città istriane, non hanno portato quell'effetto da parecchi creduto, che popolo, lingua, costumi e pratiche sieno venute dal di fuori, sieno state imposte; sorge a testimonio come le condizioni del popolo dell'Istria svariate per tempi, per gradi, per luoghi tutte in forza di legge indeclinabile abbiano ad elemento un'antica condizione durata attraverso tanti secoli, e duratura per altri molti.

Quel poco che finora ci fu dato di sapere delle cose dell'Istria, ci avverte come Trieste abbia custodito fino ai nostri giorni i Codici pressochè tutti delle antiche sue leggi. Esistono ancora i libri degli Statuti che portano in fronte l'anno 1150 e che demmo alla luce nel 1849, ma che giudichiamo testo scritto nel 1319 di leggi che cominciarono a dettarsi nel 1295 o poco prima. Esiste il Codice di Giannino Foscari del 1350 e quello di Giov. Foscari del 1365. L'altro del 1421 del D.r Agostino Ozola fu ventisei anni più tardi bruciato dal Luogotenente e Vicario Civile di Trieste Guido dei Pagliarini, atto violento e criminoso, che fe' scagliare sentenza di morte contro lui profugo; la stessa copia rinnovata nel 1449, andò in tempi recenti per la massima parte dispersa, e con lui il saggio dell'italiano che allor scrivevasi in Trieste. I quali Codici delli Statuti levati dai Veneti quando nel 1508 vennero all'impresa di Trieste e l'occuparono, venivano restituiti ad interposizione dell'Imperatore Massimiliano. Esiste il Codice delle leggi del 1550 sancito dall'Imperatore Ferdinando I, che le aveva confermate fino dal 1526; del

quale si fecero due stampe l'una di Udine del 1727, l'altra in Trieste del 1625; l'ultima riforma di Maria Teresa è del pari alle stampe.

Nell'Archivio di Pirano potemmo vedere un bellissimo Codice delle leggi statutarie in doppio esemplare membranaceo, perfettissimo, ed è dell'anno 1307. Altro Codice vi ha del 1332 pure in due esemplari membranacei, dei quali l'uno perfettissimo, quanto l'altro; un terzo del 1358 in un solo esemplare perfetto; un quarto del 1384 in pergamena, maltrattato per frequente uso, ristaurato e supplito nel 1578. V'ha un Codice membranaceo delle Addizioni e Correzioni, di bella conservazione, se pongasi mente al continuo uso che si manifesta fatto di quell'esemplare,

Dalla quale frequenza di rifazione delli Statuti diremo la causa, sapientissima, prudentissima. Eravi legge la quale vietava di por mano alle disposizioni prese, sia per rivocarle, sia per modificarle, prima che fossero trascorsi venticinque anni ordinava invece di rivederle ogni venticinque anni. Così l'esperienza maestra di ogni cosa doveva unica avvertire della necessità di toccare le leggi; così il periodico ripassarsi delle leggi impediva che divenute antiquate od andate in dessuetudine continuassero a figurare nei Codici, dando occasione ad incertezze, tanto maggiori quanto più l'antichità rendeva malagevole la loro intelligenza.

L'ultimo periodo delle leggi scritte è dell'anno 1578; ventott'anni più tardi nel 1606 comparivano stampati gli Statuti di Pirano. Del quale stampato rileveremo a decoro di quel Municipio come avesse preceduto ogni altra stampa siffatta; di 19 anni quella delli Statuti di Trieste, di 62 anni quella delli Statuti di Capodistria; di 77 anni la stampa fatta a cura del Governo Veneto delle leggi e terminazioni pel buon governo dell'Istria. Lo stampato degli Statuti di Pirano è divenuto libro raro.

Il tempo in cui gli Statuti Piranesi cominciarono a raccogliersi in Codice ed a dettarsi in forma di legge unica e sistematica non è già l'anno 1307, ma tempo anteriore. In Cartolare di qualche cent'anni addietro si fa menzione di un Codice dell'anno 1274 siccome depositato nella Vicedomineria del Comune, la quale era nel locale ora tenuto dalla Società del Casino. Noi non abbiamo veduto questo Codice, e temiamo che possa essersi smarrito nel trasporto delle Carte, o consegnato insieme alle Carte ad altro dicastero; nutriamo speranza che possa ancor ricuperarsi; se non a grande vantaggio della legislazione patria (ritenendo accolte nello Statuto del 1307 il più delle disposizioni dello Statuto più antico) a completamento dei

testi delle sue leggi. Nello stesso Cartolare vi sono ripetuti quattro capitoli del Codice 1274, e noi volentieri pubblichiamo quelle poche cose in appendice al numero odierno. I primi statuti in tempo sono quelli di Milano del 1216, se esatta è la notizia che abbiamo; non abbiamo finora avuto occasione di avere notizia di Codici degli Statuti delle città istriane prima della fine del secolo XIII, questi di Pirano prendono bel seggio fra gl' istriani.

Li dettava Giovanni Campolo gentiluomo veneziano, stato podestà a Parenzo per i Veneziani nel 1267, Capitano di Pirano nel 1274, il quale aveva avuto pieni poteri dal Comune; gli Statuti forse in otto libri annunciati al popolo nel dì 8 Luglio 1274, e venivano approvati nel dì penultimo di dicembre 1275, così ch'è l'esame e la discussione durò dieciotto mesi, in radunanze che sembrano tenute soltanto nelle domeniche. L'approvazione seguì da parte dell'adunanza popolare dall'arengo; la conferma fu data nello stesso tempo, pensiamo dal Podestà Campolo.

DI UNA NOBILE ZUPPINI

morta in concetto di santità tra le Poverelle di Farra.

Correvano gli anni torbidi dell'Oppugnazione Gradiscana, quando la Famiglia Zuppini, allor di recente, vale a dire da 34 anni soltanto dichiarata nobile in perpetuo dall'arciduca Ferdinando fratello dell'Imperatore Massimiliano II, per benigna considerazione dei meriti di Agostino Dottore in Jus; e de' suoi figli Giammaria anche Dottore, e Giambattista, come pur de' lor servigi fedelmente prestati, abbandonava quella Fortezza, difesa dall'austriaco Presidio, e ritiravasi a dimorar nella Villa di Farra, occupata da soldatesca veneziana. Erano i congiugi Francesco Zuppini e Veronica Locatelli genitori di colei, della quale mi voglio per mia propria edificazione, e di que' tutti, che ameranno leggere questa memoria, intrattenere con un diligente spigolamento di notizie storiche e locali, che vi hanno relazione strettissima. Dessa nasceva al mondo li 12 Giugno del 1625, e al sacro Fonte riceveva il nome di Francesca, detta poi per vezzo Franceschina. Di troppo ne' suoi primi anni secondò le vanità e pompe del secolo, inscisa od immemore dell'abrenuntio proferito per lei da' suoi Padrini. Ma colpita all'orecchio dalle prediche che ivi faceva sentire un Domenicano, e interiormente tocca dalla grazia divina ispiratale dal Cielo, conobbe le perigliose sue vie, e convertìssi a penitenza. E tanto si accese senz'indugio d'un opposto e affatto nuovo genere di vita, che non bilanciò a determinarsi fino ad abbracciare un novello (e per nulla conforme alla sua nobile original condizione) Istituto, che nel luogo medesimo erasi concepito e improvvisato dalla ingegnosa carità di quel Padre. Era egli il P. Basilio Pica, cognominato da s. Tomaso, designato dalla Divina Provvidenza a propagatore egregio della riforma nella Provincia denominata di s. Domenico; uomo per molti titoli commendevole, nato in Napoli l'anno 1612, ascritto nel 15.^o dell'età sua all'Ordine de' Predicatori, che percorse con eccellentissimo frutto la Filosofia e la Teologia, e appena cominciato a reggere le Scuole nella Provincia di s. Cat-

terina, fu dalla sua Patria mandato a professore dello studio biblico nel ginnasio generale dell'Ordine in Praga, poi fatto Priore a Brina, uomo dotato di singolar vigore d'ingegno e alle scienze attissimo. — Sul cadere del 1643 ritornato in Italia, per trovarsi presente alla Congregazione generalissima dell'Ordine, che il seguente anno celebrò in Roma, fu ospiziato presso i Frati di Cividale, ove tanto allettamento provò nello scorgere l'esattezza pratica della regular disciplina, da rivolgersi senza metter tempo fra mezzo ad abbracciare quel medesimo tenore di vita. Onde spontaneamente ricusò il grado di Maestro a cui veniva pe' suoi meriti inalzato in quella generalissima Congregazione del 1644, e tutto diedesi a promuovere e dilatare la regular disciplina. Che perciò, ispirato dall'alto, e impulsato alla vita di solitudine, procacciatesene la facoltà, si ritirò costassù a Castagnavizza, sito allora posseduto dalla nobilissima Famiglia de' Conti Torriani, e che dal Conte Mattia fu di buon animo concesso ad abitare a quel Religioso e al suo Compagno. Le virtù esimie di esso P. Basilio, e il suo zelo indefesso nel predicare ai popoli dei dintorni, gli meritavano la venerazione e la benevolenza di tutti, e in ispezialità de' Goriziani, per sentimento e consiglio de' quali pensava erigere una nuova casa, che venisse abitata da Frati professanti la regular disciplina, quale con suo stupore veduto avea praticarsi nel Convento di Cividale. Quindi presentò all'Inclita Convocazione una supplica per impetrare che nella Chiesa di s. Rocco, nel suburbio, fosse permesso a Frati riformati dell'Ordine de' Predicatori fungere gli offizj sacri, con dipendenza dalla Provincia di s. Domenico. Nel 28 Luglio 1645 venne favorevole il Rescritto, con patto che i diritti parochiali restassero intatti; nè altri Frati si ammettessero, che quelli i quali professar volessero la più stretta povertà, e il più rigido modo di vivere. Non mancarono ostacoli, a render vani que' primi sforzi del P. Basilio. E qual lodevole, ottimo, santo tentativo andò mai esente da contrarietà, da opposizioni, da frastornanti maneggi? Miglior sorte non arrise alle seconde cure di lui. Trattavasi di dedicare ai Frati dell'Osservanza e all'Ordine de' Predicatori il luogo medesimo di Castagnavizza; e primo a consigliarne il p. Basilio fu esso piissimo Conte Mattia Padrone, facendogli aver grande speranza della cessione. Ma di nuovo le concepite brame, per opera de' maligni, svanirono. Iddio però che non si lascia contrastare ne' suoi disegni fino a rimaner vinto, ma vuol egli sempre, come gli compete, riuscir vincitore, trapiantò il divino proposito poco lungi di qua, facendo che l'amiczia del lodato Conte della Torre con Riccardo co. di Strasoldo in Farra suggerisse ad ambedue, ne' loro frequenti colloqui, di erigere colà il meditato Convento, affinché i Frati coll'esempio di rigida vita; e colla frequenza de' sermoni, ed insieme coll'insegnamento delle scienze, coltivassero nelle lettere i rozzi popoli del vicinato, e i loro costumi formassero al duplice scopo di incivilimento e di pratico Cristianesimo. Concertatisi bene tra loro i due Conti, fu licenziato da Castagnavizza il p. Basilio col suo compagno, ed accolto umanissimamente dal co. Riccardo in propria casa, fino a che si conchiudesse l'affare dell'eruzione del nuovo Convento, che con prestezza, favorevole il Cielo, fu conchiuso, sicchè già nel 1649 vedeasi inalzato mediocre tempio, e celle apparecchiate ad acco-

gliere i Frati da trarsi dal Convento di Cividale, i quali ne celebrassero i divini uffizj, e si adoprassero alla salvezza de' prossimi. Parte della ingente spesa fu largita dal Conte Riccardo; il rimanente si procurò colle fatiche delle sue predicazioni al p. Basilio, e colle limosine raggranellate dalle man de' fedeli. — Ma frattanto ch'egli attendeva all'erezione di quel Convento, pensò altra nuova opera, massimamente anch'essa consentanea alla salvezza de' prossimi, e alla dilatazione della perfezion cristiana, di che era bramossissimo il suo bel cuore, tutto intento a lucrar anime a Dio. — Quel zelante Padre osservava come in varj luoghi, città, castelli, ville, per le ricche e nobili donne aveanvi sussidii e ricoveri ad applicarsi (se volessero) a santa e perfetta vita; e tutto questo mancare alle rustiche fanciulle, la cui nativa semplicità ed innocenza egli giudicava abbastanza atte a produr frutti copiosissimi di eterna vita; e però ebbe tosto ideato l'Istituto, che volle sì denominasse: *Le Poverelle di s. Caterina di Siena*; e cui egli medesimo dettò la Regola, e prescrisse gli Officj, che dovean essere manuali, e specialmente di tessitura, per guadagnarsi con laboriosa vita le cose necessarie, cioè a dire il loro vitto e vestito. Rustiche vesti, però modeste e monde, convenienti a Vergini sacre a Dio, e ad acconcia cultura esteriore; velata la faccia nell'incedere, ad impedire gli sguardi curiosi; per tutto il corso della vita, eccetto il caso d'infermità, astinenza dalle carni, e digiuno dal 14 Settembre a Pasqua. Pane misuratissimo, e del solito tra contadini; vino assai aduato, e cibi villerecci, regalati soltanto di alcun latticino ne' di festivi. Letto, e sonno corrispondenti; non a fomento d'inerzia o d'ingardaggine, ma a solo e scarso sollievo del corpo. Alzarsi a mezzanotte, e cantare il Salterio Mariano; esame di coscienza, orazion mentale tutti i giorni più volte; e flagellazione della propria carne, frequentissimamente. Una la Madre, che tutto reggesse, e tutto amministrasse; un'altra la Prefetta delle Novizie, un'altra a dirigere la tessitura, tutte quante in varj officj laboriosi occupate. Voto di castità, non in perpetuo, ma da rinnovarsi ciascun anno. Libero a qualunque l'uscirne, qualora l'Istituto le fosse molesto; come in facoltà della Madre, sentite le Seniori, il licenziare le giudicate meno idonee. — Il Goriziano Baron Pier' Antonio Coronini vi cedette a pigion pattuita una casa, ch'egli colà possedeva, poco dal Convento de' Frati discosta, e li 30 Dicembre 1643 entrarono le tre prime, le quali ebbero la consolazione di vedersi l'anno seguente donar la casa stessa dalla liberalità del piissimo Proprietario. E il Padre Basilio ebbe anch'egli la consolazione tanto maggiore di vedere fiorir la vigna, che avea piantata, e di cogliervi abbondantissimi frutti di cristiana pietà e perfezione. Fra le Suore più distinte per regolarità e virtù si mostrò eminente colei, del cui nome è intitolato quest' articolo. Bramosa di entrare, in qualità di professante, nel novello Istituto le fu replicatamente respinta la richiesta, per cagione della sua nobile origine; ma ella non si stancò di supplicare, e, date prove le più sicure di vocazion vera, fu accettata l'anno 1649, otto mesi a contar dall'apertura dell'Istituto, e si trovò come rinata nel dì della Natività di Maria, ottenendo il nome e cognome di *Maria Maddalena di Gesù*. Lo stesso Padre Basilio ne descrisse la preclarissima vita, e giudicolla degna delle stampe a edi-

ficazione de' posteri, oltre che a lustro del suo Istituto, onde comparve in Venezia l'anno 1663, cioè l'anno susseguente alla mancanza di lei sulla terra; quindici anni dappoi fu riprodotta in Jesi, cittadella della Marca d'Ancona. — Invano ho bramato l'una o l'altra edizione; più fortunato, Lucrezio Treo vide la prima, ch'era dedicata a S. E. Laura Contarini-Morosini moglie del Procurator di s. Marco, siccome egli notava nell'ultima pagina de' suoi *Sacra Monumenta Provinciae Forojulii*, ove registra un Sunto di quella Vita, sotto il N.º LXIV, intitolandolo: *De M. Magdalena Gradiscana*. Sì, ella nacque di genitori gradiscani, ma ch'eran già prima usciti da quella fortezza, siccome dicevo dappprincipio; e sospetto che quel Patrizio Udinese abbia letto per *Gradisca* la sigla G., che nel titolo del Libro da lui mentovato significava *Gesù*. *Vita della penitente Serva di Dio Maria-Maddalena di G.* Non riporto per intero il Compendio esibitoci dal medesimo Raccogliatore, perchè voglio piuttosto offrire a' miei benigni Lettori un mazzolino di virtù della Zuppini, che il P. Basilio stesso alle superstiti Vergini presentava, e che mi vien somministrato dal *De Rubeis*, mia guida in questo lavoretto. « Fu ella, dicea l'uomo di Dio, specchio di penitenza, nemica del proprio corpo, a se stessa vilissima, dedita al silenzio, nelle orazioni assidua. Con egregie opere avvalorate dall'esempio costante insegnò frenare la lingua e gli occhi, moderar i trasporti dell'appetito, arrendendosi sempre all'altrui giudizio. Mansueta, obbediente, poverissima, castissima si rendette sommanente gradevole a Dio, dal quale in bel ricambio fu arricchita d'interni doni di grazia. Esercitò diligentemente gli officj della casa, e sostenne quello di Prefetta delle Novizie per lungo tempo con grande loro profitto. » Ho riferito l'elogio fattole da chi ben la potè giudicare, ed è sufficiente per concepirne alta stima e riverente affetto, senza anche la giunta di alcune particolarità che leggo nel *Treo*, della di Lei rara avvenenza onde pericolava nel secolo, dell'altrettanto esimia sua umiltà nella novella vita abbracciata, dell'aspro governo che quindi facea della sua carne, delle vive sue brame di scontar sulla terra il suo Purgatorio, su di che fu patentemente esaudita da Dio con interiori non meno che esteriori pene, da ultimo dalla sua esemplare pazienza e prudenza nell'ammaestrare le aspiranti al medesimo suo stato religioso ed asprissimo; per le quali cose tutte, debilitata, franta dalla prolissità delle fatiche, ma colma di meriti e ornatissima di virtù, volò alle celesti palme 19 d'Ottobre dell'anno 1662. — Sussiste ancora in Farra la casa dei Nobili Zuppini, vedesi la Cappella domestica, nella quale la pentita damigella avrà espressi i primi suoi ardentissimi voti, e di là al Cielo inalzati; appiè della Pala dell'Altarino evvi la nota numerale 1688, che segna probabilmente il tempo di quella pittorica fattura. La nobile Famiglia de' Zuppini però è estinta, i suoi beni stessì sono passati ai Nobili de' Comelli quali eredi Lang, e ai Nobili de' Zatonni, ai quali ora quella Cappella appartiene. Ma non è estinta in Farra l'onorevole e santa memoria della Franceschina, poi M. Maddalena di Gesù. Vive in quel villaggio la Madre dell'attuale Nonzolo, la quale era moglie del Nonzolo defunto, ed essa attesta che pochi anni prima d'oggi conservavasi un grosso manoscritto contenente la *Vita della Venerabile Maria Maddalena di Gesù*, ma che da' suoi

piccoli figli se ne fece strazio tale, che nulla ne rimase. Essa racconta più cose mirabili, delle quali una non voglio tacere, senza però arrogarmi di qualificarla per miracolosa, il che a me non appartiene, ma che la giudico bensì propria a confermare il concetto di santità di quella Vergine, memorata con venerazione nella orale tradizione di quelle rustiche famiglie. Le Suore contemporanee della Zuppini vedeano co' proprj occhi e con sommo loro stupore che quando la recitava il Rosario davanti all'Augustissimo Sacramento, su ogni grano di *Ave* cadeva successivamente una scintilla spiccantesi dalla Lampada, e terminato che l'avea, tutta la corona era lucente, onde l'umilissima Suora s'ingegnava presto presto nasconderla fra le mani, ed uscendo ella di là sparivano tutte quelle scintille. — Che mi si mostrino dei miracoli, e io crederò ai miracoli, dicea il disgraziatamente famoso Cittadino di Ginevra; ma noi senza riconoscerli strettamente tenuti a riguardar come miracolo il soprariferito avvenimento, che non dee essersi veduto solo una volta, ma più, secondo l'espression della tuttora vigente tradizione di colà, diremo che il Signore (e chi oserebbe contrastarlo?) potè ben permetterlo per la sua gloria, e volerlo a premio anche quaggiù di quella virtuosissima sua Sposa, ed insieme ad eccitamento e conforto delle altre camminanti nella stessa via di regolarità e perfezione. Gorizia, li 11 Marzo 1852.

G. B. Vatta.

SUL NOME CEDÀS.

(Continuazione).

Che se vogliasi anche questa ammettere, come inserviente a precisar più davvicino il sito della magistratura di *Cetacio* e di *Cedio*, sarebbevi l'apparenza d'un novello acquisto al Catalogo delle sigle Lapidarie, cioè cresciuto il numero delle varie forme della denominazione della tribù, a cui Trieste era ascritta. Chè sull'appoggio autorevolissimo di due Lapidari, si potrebbe leggere per PVPilia anche le sigle PVP, che finora fu letta per PVPinia, e in tal caso vedrei la necessità dell'aggiunto *Tergeste* a determinare qual delle due tribù *pupilia* o *pupinia* rappresenti quella sigla PVP. Io però non mi disdico, nè accetto la equivoca nuova forma o rappresentanza della Tribù originale dei giurisdicenti onorati dalle iscrizioni in discorso; e qui occasionalmente osservo uno sbaglio del Canonico, che volentieri imputerei al tipografo, se nol si riscontrasse ripetuto nello stesso periodo. Egli dice ivi due volte Tribù *publicia*, che nella serie delle 35, tra urbane e rustiche, nè fra quelle che per ragion di luogo o di famiglia s'ebbero un secondo nome, invano tu cercheresti; ma sì, *publicia* fu una famiglia, *et quidem plebea*, onde facilmente la memoria potè far gabbo a Monsignor del Torre, al quale per riverenza il nostro Canonico Aquilejese aderì senza

esame. Ed ecco un esempio del come gli errori si propagano, anzi con autorità si perpetuano, fin che da un attento amator della scienza, e della verità storica non sieno avvertiti.

G. B. Vatta.

ALCUNI PODESTA' VENETI DI ROVIGNO

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

(Continuazione).

1749-50. Marc Ant.o Balbi q. Bernardo. (Suo ingresso il 1.o giugno 1749.)

La Carica di Capodistria con Dec.o 8 giug. 1749 ordinava sotto pena di D.ti 100 al Gastaldo della Scuola della B. V. della Torre di subito versare a mani dei Presidenti e Cassiere della nuova fabbrica di questa Chiesa di S.a Euffemia il civanzo di Cassa dal nov.e 1745 in poi, sino allora consistente, come fu rilevato, in l. 3000, come i Gastaldi di tutte le Scuole eransi obbligati ancora nel 1724. (V. 1724-25, N.o 3).

Questo Podestà in ordine alla Lett.a 14 giug. 1749 rimetteva alla Carica di Capodistria di tutti i generi, delle merci, e loro qualità, e relativi dazi la seguente informazione, cioè:

Che a riserva di alcune botteghe, che solevano affittarsi per tre, cinque, e persino dieci anni, gli altri dazi tutti, niuno eccettuato, si deliberavano sul pubblico incanto al più offerente, altri per un anno, altri per anni tre, ed altri finalmente per un quinquennio.

Sotto la prima rubrica cadevano i forni, che sono fabbriche fatte del Comune, il dazio minuto, il dazio del pane, del vino e delle carni, l'erba dello scoglio di *Marazera*, il dazio delle pietre, e quello delle accuse.

Sotto la seconda il dazio dell'orne, lo scoglio dell'Asino, e le peschiere di Valalta, e Lavarè.

Gli altri tutti si deliberavano per anni cinque, toltone lo scoglio ed acque di Polari, che a quell'epoca si trovavano per un decenio abboccate.

Ciò premesso, che serviva a manifestare l'ordine, faceasi vedere quanto si esigeva per conto d'ogni dazio, e chi era al pagamento soggetto.

(Continua).

ERRATA CORRIGE.

Al Num. 11 pag. 314, col. I. lin. 17 virtuale-rituale, lin. 30 Humidia-Numidia, lin. 43 Accorciata-acconciata, lin. 45 perche-perchè. Col. II. lin. 10 pregievolissimo-pregevolissimo, lin. 12 chi essa-che ella, lin. 28 fannal-final, lin. 36 decumviro-decemviro.

Anno 1274.

8 Luglio. Indizione II. Pirano.

Brandello degli Statuti di Pirano

Ad honorem Domini nostri Jesu Christi, et Beate Marie Virginis Matris ejus et beatorum Apostolorum Petri et Pauli et Marci Evangeliste ac beati Georgii Martiris, ac omnium sanctorum et sanctarum Dei.

Nos Jannes Campulus Capitaneus Pirani ex arbitrio nobis ab universo Comuni Pirani concesso de voluntate nostrorum Consulium, et officialium infrascriptorum, vi delictet D. Almerici de Petrozna, Henrici Pitidona, Dominici Ruffi, et Joannis Nareni Consulium, et Alberici Pesce Camerarii Joannis, Martanesii Cancellarii Comunis, ac etiam infrascriptorum Nobilium et Sapientum de Pirano videlicet Domini Venerii Collombani, Valterii de Goina, Facino de Vitali, Leonardi Nisse, Henrici Carentanes, Henrici Taiacozzo, Adalperii Delia Faidini Mamardi, Vata Nicole Pica, Anoe Domini Petri Vice Domini Comunis, Almerici de Tavelio, Mengosi Domini Marquardi Cataldi Mengolini Notarii de Petenario. Hec infrascripta Statuta fecimus quae vero Statuta in Majori Consilio Comunis Pirani super Domo Garofali coram Nobis ad campanam et voce preconia more solito congregato, die Dominico octavo mensis Julii in millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, Indictione secunda legi et publicari fecimus. Quae confirmata fuerunt nemine discrepante et die Dominico penultimo Mensis Decembris in millesimo ducentesimo septuagesimo quinto Indictione tertia predicta statuta in arengo publico fuerunt lecta et publicata et confirmata.

LIBER I.

Capitulum sacramenti Potestatis et Capitanei.

Ego juro ad sancta Dei evangelia remoto odio, amore timore et speciali proficuo mei aut alterius persone quod bona fide sine fraude ab odierna die in antea per totum tempus mei regiminis regam et gubernabo terram Pirani et totum ejus districtum bene recte et legaliter meo posse usque ad annum unum completum et non adjuvabo amicum nec inimicum nocebo per fraudem et honorem et bonum statum ipsius amentabo et manutenebo et omnes amentare et manutenebo faciam meo posse et civibus Pirani rationem et justitiam faciam, et statutum Comunis Pirani servabo et faciam omnes cives Pirani servare secundum meam cunscientiam omni fraude et malitia remota, justas sententias et rationabiles de omnibus causis coram me propositis proferam, et nullam dilatabo si sincerus fuero,

et causa alicujus questionis nullum premium recipiam, nec recipi faciam causa meliorandi aut deteriorandi rationes partium, et de bonis comunis Pirani non accipiam nec per me accipi faciam preter meum salarium et non aliud quod mihi promissum aut datum esset de manu Camerarii comunis pro minori seu pro maiori Consilio et nullum forbanitum comunis Pirani recipiam nisi esset de voluntate minoris et majoris Consilii Pirani, sed potius ipsum capiam et de eo rationem et vindictam faciam secundum ejus opera ut in statuto comunis continetur et omnes qui tempore mei regiminis deciderint de perjurio vel eum forbanizabo vel in quaternis Comunis scribi faciam, quare et qualiter fuerit perjurus ac etiam forbanitus, et si fuero de provincia vel de partibus Istriae per totum tempus mei Regiminis non stabo extra Piranum ultra unum mensem, et si fuero de alia Provincia vel de Venetiis per totum tempus mei regiminis non stabo extra ultra duos menses, et non petam licentiam standi ultra quod dictum est aliqua causa vel ingenio et si plus stabo secundum ratam dierum de meo salario tantum minus accipiam a comuni et dona non recipiam nec per me recipi faciam a comuni ultra meum salarium, et in consilio non petam neque per me peti faciam ullo modo, et potestariam Pirani non recipiam unus annus post alterum et quando exiero de Pirano non admittam pro vicario aliquem forensem sive cuncivem sed tantum in consulibus sive officialibus terram Pirani regendam dimittam et meum salarium recipiam scilicet medietatem in capite quatuor mensium postquam intravero in Pirano et aliam medietatem non recipiam nisi in capite postremo duorum mensium mei Regiminis et tres equos habebo et tenebo per totum tempus mei regiminis et istud capitulum statuti non minuam nec mendabo et in fine mei regiminis dimitam terram Pirani in regimine Consulium ex civibus Pirani, et cartas et securitates comunis Pirani quas ad manus meas meo tempore pervenerit consulibus in majori consilio comunis Pirani presentabo, et etiam omnes condemnatos qui deciderint meo tempore, et de perjurio vel aliquo forbanito et condemnationes quas nolero in ipso consilio consulibus assignabo et per quatuor dies ante exitum mei regiminis ad minus de omnibus bonis et denariis qui in comune Pirani pervenerint per totum tempus mei regiminis in ipso Consilio et coram Consulibus rationem faciam, et si aliqua persona ascenderit tempore mei regiminis super suam turrim vel alienam causa contradicendi comuni vel diviso Pirani illam penam que in statuto Comuni Pirani continetur super ipso casu contrafacientibus non dimitam preter si non esset causa revelandi alicui exercitui vel multitudine gentium que palam veniret super terram Pirani, et non petam in majori consilio nec concione Pirani licentiam ipsum statutum assolvere, vel conscientiam alicui alii petere, nec quod parcatur de pena predicta a contrafacientibus, et sententias meorum predecessorum in omnibus observabo et non accipiam statutum de manu camerarii, sine ejus voluntate quod si fecero centum libras denariorum de meo salario dimittam.

Capitulum sacramenti Consulium Comunis Pirani.

Ego juro ad sacra Dei Evangelia quod ab odierna Dei in antea usque ad quatuor menses remoto odio amore, timore, speciali proficuo aut damno mei aut alterius cujuscunque persone bona fide omni fraude remota per totum tempus mei regiminis regam terram Pirani et ejus districtum et homines in ea habitantes bene, recte, et legaliter secundum meam bonam conscientiam non juvando amicum, nec inimicum nocendo per fraudem et statuta omnia comunis Pirani servabo et justas sententias et rationabiles de omnibus causis coram me propositis proferam et nullam dilationem faciam si sincero fuero et nullum premium recipiam nec recipere faciam causa meliorandi vel deteriorandi rationes partium. Et de bonis comunis Pirani nihil recipiam preter meum salarium quod recipiam de manu camerarii comunis. Et nullum forbanitum comunis Pirani recipiam nisi de voluntate majoris et minoris consilii Pirani procederet, et si aliter veniret illum capiam si potero, et de eo rationem et vindictam faciam secundum formam statutorum Comunis Pirani, et omnes qui in meo regimine deciderint de perjurio vel forbanitus fuerit in quaterno Comunis Pirani scribi faciam quare et qualiter factum fuerit seriatim, et non exibo de Pirano per totum tempus mei Regiminis ultra octo dies quod si fecero rac-

tam anni die per diem comuni dimittam et infra octo dies ante exitum mei consulatus in majori consilio coram Potestati sive Capitaneo si fuerit, aut coram Consulibus si electi fuerint rationem faciam de omnibus et de denariis Communis qui in tempore mei consulatus venerit in comune et infra triginta dies in fine mei consulatus ponam Potestatem vel capitaneum in Pirano si comuni Pirani placuerit et omnes cartas securitatis Communis Pirani quas habuero tempore mei regiminis in majori Consilio Potestati vel Capitaneo successori aut successoribus consulibus presentabo et omnes condemnatos qui deciderint meo tempore et de perjurio et forbanitos et condemnationes quas nuluero in ipso consilio faciam publicare et succedenti Potestati capitaneo vel Consulibus succedentibus designabo, et si accideret quod Comunitas Pirani nolet Potestatem vel Capitaneum infra quindecim dies ante exitum mei consulatus ad voluntatem majoris Consilii tollam consules in Pirano, et si aliqua persona tempore mei consulatus assenderit supra suam turrim, vel alienam causa preliandi vel contradicendi comuni, vel diviso Pirani illam penam que in statuto comunitatis Pirani super eo casu ei non dimitam, et non petam licentiam neque dimittam aliquem petere in consilio vel in arengo publico de assolvendo ipsum statutum preter si non esset causa revelandi alicui exercitui vel multitudini gentium que veniret super comune et homines de Pirano et non parcam aliquid de pena predicta contrafacientibus et sententias meorum Predecessorum in omnibus observabo.

LIBER III Cap. 36.

De Potestate vel Capitaneo non essendo uno anno post alterum.

Statuimus quod nullus Potestas vel Capitaneus qui pro tempore fuerit ad regimen comunis Pirani per unum anum in sequenti esse non possit Potestas vel Capitaneus in Pirano, nec ipse per sacramentum recipere debeat sed tantum dimittere terram in Consulibus, et si aliquis vel aliqui civium Pirani dederit consensum ipsi Potestati, vel Capitaneo ut ipsam capitaneam vel Potestariam recipiat sive surgerit in consilio vel arengo modo predicto solvere debeat comuni Pirani centum libras denariorum et si non haberet unde solvere sit in bano comunis Pirani in perpetuum donec banum predictum solverit.

Cap. 58.

Item statuimus et ordinamus voluntate predicti Consilii quod quilibet Potestas seu Capitaneus qui venerit deinceps ad regimen Communis Pirani debeat manu tenere terram Pirani in eo statu et libertate sive franchizza quam ipsam invenerit, et non tractare terram Pirani subjugare in eo tempore nec consentire aliis tratandi prefactam terram et sub pena ducent-rum librarum Venetiarum comuni componenda.

Reliqua desiderantur.